

27394/16

84



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

VINCENZO ROTUNDO
MAURIZIO GIANESINI
ANNA PETRUZZELLIS
ANDREA TRONCI
ANGELO CAPOZZI

- Presidente -
- Rel. Consigliere -

PUBBLICA UDIENZA
DEL 24/05/2016

Sent. n. sez. 875

REGISTRO GENERALE
N.15438/2016

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato il (omissis)

avverso la sentenza del 20/04/2015 della CORTE APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udito, in PUBBLICA UDIENZA,
del 24/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere MAURIZIO GIANESINI
Udito il Procuratore Generale in persona del PAOLO CANEVELLI
che ha concluso per *il rigetto del ricorso*

Udit i difensori Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. L'imputato (omissis) ha proposto personalmente ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello di BARI che aveva confermato la sentenza di primo grado di condanna del (omissis) alle pena di un anno di reclusione e 516,00 euro di multa, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, per il reato di cui all'art. 380, primo comma cod. pen. per essersi reso infedele ai doveri professionali non producendo prova della rituale citazione dei propri testi, non comparendo all'udienza del 27/10/2006 e non producendo alcun documento utile a sostenere la tesi del proprio assistito, il tutto in una causa di lavoro promossa dalla parte civile.

2. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi di ricorso.

2.1 Con il primo motivo, il ricorrente ha riproposto la questione, già dedotta con i motivi di appello, della nullità della sentenza di primo grado per violazione del principio di correlazione tra il fatto enunciato nella imputazione contestata e quello ritenuto in sentenza dato che il Tribunale prima e la Corte poi avevano individuato, come costitutivi dell'infedeltà professionale, fatti diversi da quelli enunciati nella imputazione stessa e rispetto ai quali l'imputato non aveva avuto la concreta possibilità di difendersi.

2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente ha svolto critiche sulla motivazione con la quale la Corte distrettuale aveva negato attendibilità alla testimonianza introdotta dalla difesa, con argomentazioni che non si riferivano direttamente al contenuto della stessa, e cioè alle ragioni della presenza del teste all'udienza del 27/10/2006, quanto piuttosto ad elementi estrinseci e non pertinenti, tanto più che la versione dei fatti riferita dal teste non era stata smentita da alcuna prova di segno contrario.

2.3 Con il terzo motivo, il ricorrente ha lamentato inosservanza e erronea applicazione della legge penale in riferimento al reato di cui all'art. 380 cod. pen.; il teste, mandato in udienza, non poteva essere considerato un sostituto processuale dell'imputato che aveva intenzione di arrivare in udienza non appena possibile e che non si era quindi rappresentato il rischio della decadenza della prova, come del resto riconosciuto anche dal COA di BARI che aveva assolto in sede disciplinare l'imputato in riferimento agli stessi fatti enunciati nella imputazione, mentre non costituiva alcun addebito disciplinare il fatto di non aver chiesto al Giudice del lavoro la revoca dell'ordinanza che aveva pronunciato la decadenza dalla prova dato che l'art. 208 cod. proc. civ. prevede tale richiesta

come meramente facoltativa e l'imputato, poi, aveva comunque optato per la presentazione di appello contro la sentenza.

2.4 Con il quarto motivo, il ricorrente ha lamentato erronea applicazione della legge penale in riferimento alla affermazione della esistenza del danno; premesso che la mancata presenza del difensore alla udienza del 27/10/2006 non poteva essere considerata dolosa, il ricorrente ha sostenuto l'inesistenza del danno che era in realtà dovuto, per un verso, ad una errata decisione del Giudice del lavoro che all'udienza del 27/10/2006 non aveva considerato l'esistenza di un teste di controparte, dall'altro alla decisione del cliente di non presentare appello.

2.5 Con il quinto motivo, infine, il ricorrente ha svolto considerazioni critiche in ordine alla quantificazione della pena e al mancato riconoscimento di attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2. Va rilevato preliminarmente che possibili dubbi di avvenuta estinzione del reato per prescrizione dipendenti dalla individuazione, da un lato, della data del commesso reato al 10 ottobre 2008 e, dall'altro, del termine prescrizionale allungato di sette anni e sei mesi in ipotesi maturati quindi il 10 aprile 2016 non sono fondati dal momento che la prescrizione è rimasta sospesa per un mese ^e 19 giorni, così che il termine di prescrizione scade in realtà il 29 maggio 2016.

2. Quanto al primo motivo di ricorso, quello che afferma la violazione del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e i fatti ritenuti in sentenza, va osservato che l'esame dettagliato degli enunciati di fatto contenuti nella imputazione segnala che l'oggetto specifico dell'accusa individua il fatto costitutivo del patrocinio infedele in condotte omissive costituite dal non avere l'imputato prodotto tempestivamente la prova della rituale citazione dei propri testi, dal non essere comparso all'udienza del 27/10/2006 e dal non aver prodotto alcun documento utile a sostenere l'assunto del proprio assistito.

2.1 L'esame attento della motivazione della sentenza della Corte di BARI dimostra con assoluta certezza che il giudizio di responsabilità è stato formulato proprio in dipendenza dell'accertamento giudiziale dei fatti enunciati nella imputazione e del resto il contenuto del ricorso, su questo specifico motivo, non fa che rimarcare quanto già sostenuto con i motivi di appello, senza confrontarsi

argomentatamente con le affermazioni della Corte pugliese secondo la quale la sentenza di primo grado non aveva in alcun modo violato il principio di necessaria correlazione tra il contestato e il ritenuto ma si era limitata solamente a dare sostanza e materiale specificazione alle indicazioni di fatto contenute nella imputazione, dettagliandone in concreto, con argomentazioni collaterali rispetto a quella principale, alcune modalità operative e ciò anche a seguito di elementi di valutazione introdotti dal difensore con atti e memorie.

2.2 Del resto, e a conclusione di questa specifica trattazione, non può che riportarsi anche in questa sede, come del resto già aveva fatto la Corte territoriale, l'autorevole orientamento giurisprudenziale secondo il quale per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto della imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio per i diritti della difesa, così che la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto della imputazione (Cass. Sez. Unite 15/7/2010 n. 36551, CARELLI, Rv 248051), circostanza, quest'ultima, indubitabilmente realizzatasi nel caso in esame dato che, come si è accennato più sopra, alcuni elementi di specificazione delle condotte concretamente addebitate al ricorrente sono stati la conseguenza di attività difensiva svolta durante il giudizio di primo grado.

3. In merito al secondo motivo, va rilevato che il ricorso denuncia apparentemente vizi di motivazione della sentenza impugnata che in realtà si sostanziano in questioni e valutazioni squisitamente di merito già ampiamente prese in considerazione e convincentemente confutate dalla Corte di Appello di BARI; così, l'impianto logico-argomentativo del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del teste della difesa non sembra soffrire dei vizi di incompletezza e/o di illogicità denunciati con il ricorso dato che, in primo luogo, è la Corte stessa a ricordare la circostanza che il giudizio di inaffidabilità non è stato formulato con esclusivo riferimento al fatto che il teste sarebbe imputato per esercizio abusivo della professione per i fatti di cui è processo.

3.1 Nel merito delle dichiarazioni del teste, poi, la motivazione della sentenza impugnata ha ricordato ed addotto plurime circostanze di fatto indicative di dubbi e incertezze, derivanti direttamente dal contenuto delle dichiarazioni stesse, in ordine alla reale attività lavorativa svolta dal teste all'epoca dei fatti, in ordine alla conseguente possibilità per lo stesso di essere presente all'udienza del 27/10/2006 durante l'orario di servizio per svolgere una attività professionale per la quale egli non era legittimato e in ordine alle reali

modalità temporali con le quali egli era stato contattato dall'imputato per partecipare a detta udienza, modalità riferite in contrasto con quanto affermato dallo stesso imputato

3.2 A quanto sopra ricordato, infine, si aggiunga che altra parte della testimonianza, quella relativa alle ragioni per le quali il teste si era presentato in udienza in luogo dell'imputato, si poneva in contrasto patente con quanto risultava dal verbale della stessa udienza, così che il giudizio di inattendibilità formulato dalla Corte si presenta scevro da controindicazioni in termini di insufficienza, contraddittorietà o manifesta illogicità fondato com'è su dati di fatto certi e su nessi di consequenzialità tra premesse e conclusioni sicuramente apprezzabili in termini positivi.

4. Circa il terzo motivo di ricorso, si tratta anche in questa sede di questioni di fatto già ampiamente trattate e di tesi critiche già ampiamente e convincentemente confutate dalla Corte pugliese oltre che di prospettazioni già contenute in precedenti motivi di ricorso; ad ogni buon conto, va ancora ripetuto in questa sede (che non è comunque quella della redazione di una terza sentenza di merito) che il reato di cui all'art. 380 del codice penale è reato a forma libera, che si consuma attraverso qualsiasi azione od omissione che costituisca una infedeltà ai doveri professionali e che produca un danno agli interessi della parte rappresentata (Cass. sez. 6 del 5/12/1975 - dep. 1976 - n. 4436 e, in riferimento alla necessità della causazione di un concreto pregiudizio in termini di danno, da considerarsi l'evento del reato, Cass. Sez. 6 n. 26542 del 16/6/2015, Carignano, Rv 263919).

4.1 La Corte di Appello di BARI ha adeguatamente dato conto, nella motivazione della sentenza, delle condotte che hanno dato sostanza alla contestazione, rinvenendole, sulla base delle dichiarazioni della persona offesa riscontrate dalla produzione documentale, nella circostanza che il (omissis), dopo essere comparso alla prima udienza, non aveva più partecipato al processo dato che non era comparso nelle udienze successive e si era fatto sostituire in quella del 13 ottobre 2005 da persona non legittimata a stare in udienza; ancora, all'udienza del 27 ottobre 2006, nel corso della quale l'imputato, come ordinato dal Giudice in precedente udienza, avrebbe dovuto depositare l'atto di citazione testi, si era presentato il solo sostituto senza alcun atto di citazione così che era stata pronunciata, su istanza della controparte, la decadenza dalla prova testimoniale mentre alla udienza fissata per conclusioni ancora non si presentava il (omissis) che non si presentava nemmeno alla successiva del 7 luglio 2008 quando la vertenza veniva decisa in senso sfavorevole per il cliente

dell'imputato; a fronte infine della notizia del provvedimento di decadenza pronunciato dal Giudice, l'imputato non si era attivato per chiederne la revoca e, come si è visto, non si era presentato alle due udienze successive per discutere comunque la causa.

4.2 Poco rilievo rivestiva poi, all'interno della linea argomentativa sviluppata dalla Corte, che il COA avesse emesso un provvedimento di sostanziale assoluzione del (omissis) dato che, come correttamente osservato nella motivazione della sentenza impugnata, si trattava di atto avente ad oggetto esclusivamente i profili disciplinari e direttamente riferito alla non definitività della decisione adottata dal Giudice, dato che l'ordinanza che aveva pronunciato la decadenza dalla prova poteva essere revocata e la sentenza poteva essere appellata, mentre l'accertamento giudiziale penale doveva essere esteso a valutare detti comportamenti nella prospettiva della realizzazione del fatto materiale di cui all'art. 380 cod. pen. nella sua lata estensione sopra ricordata.

5. In merito poi al quarto motivo di ricorso, relativo alla affermata assenza del danno che costituisce, come si è più volte osservato, l'evento del reato, non possono che ripetersi in questa sede le considerazioni svolte dalla Corte a mente delle quali, per effetto delle assenze e delle omissioni dell'imputato, la parte dallo stesso rappresentata aveva perso la possibilità di far valere in giudizio le sue ragioni e, conseguentemente, anche la causa intentata.

5.1 Il ricorrente ha contestato le conclusioni sopra richiamate affermando, per un verso, che l'esito negativo della causa civile era addebitabile in realtà ad un errore del Giudice e, per l'altro, che la perdita delle ragioni del suo cliente doveva essere addebitata alla parte soccombente nel giudizio civile che non aveva acceduto alla prospettiva dell'appello ma queste osservazioni, come rilevato dalla Corte, non colgono nel segno perché il danno costitutivo del reato e che ne segnava il momento consumativo si era già interamente concretato alla data del 27/10/2006 con la perdita della possibilità di audizione dei testi che dovevano essere assunti durante quella udienza e quindi con la perdita della possibilità di far valere quel giorno le specifiche ragioni della parte.

6. Quanto al sesto motivo di ricorso, infine, va rilevato che i giudici di merito, con motivazioni che si integrano vicendevolmente formando un tutto organico ed inscindibile dato che, sul punto denunciato, non vi è difformità tra la sentenza di primo grado e quella di appello (Cass. Sez. 1 del 26/6/2000 n.8868, Sangiorgi, Rv. 216906), hanno fatto riferimento, per negare la ricorrenza di dette attenuanti, alla gravità del reato, elemento questo legittimamente utilizzabile, in quanto rientrante tra quelli i cui all'art. 133 d3l codice penale,

nella prospettiva di cui si dice; del resto, è principio pacifico quello per cui il Giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego del riconoscimento di attenuanti generiche quando nei motivi di impugnazione si propongono gli stessi elementi già avanzati e negativamente valutati dal Giudice di primo grado (Cass. Sez. 4 del 30/1/2015 n. 5875, Nargisio, Rv 262249).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 24 maggio 2016.

Il Consigliere estensore

Maurizio GIANESINI



Il Presidente

Vincenzo ROTUNDO

